



## ACCORDO ATTUATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO-FORMATIVO DENOMINATO "IL DNA DEL GIOIELLO"

### TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato Parco Archeologico ovvero PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, nella persona del Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica in Pompei, presso la sede del PAP,

### E

Il **Tarì S.C.P.A.**, di seguito denominata anche Tarì, con sede in Marcianise, Loc. Pozzobianco zona A.S.I., in persona del Presidente, Vincenzo Giannotti, domiciliato per la carica presso la sede del Tarì

### Visto

- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- l'art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio secondo cui la valorizzazione dei beni culturali è l'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- l'art 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che disciplina la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali compatibilmente con la destinazione degli stessi;
- l'art 111, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che stabilisce che: *"Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati";*

### Premesso

- che la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

- che occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche, alle mostre che agli eventi;
- che tra i fini istituzionali del Parco Archeologico di Pompei vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- che uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso varie forme volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;

#### **Considerato**

- l'articolato progetto di collaborazione presentato da Il Tarì ed acquisito al Protocollo del Parco in data 16 febbraio 2023 al numero 1640;
- l'Accordo sottoscritto con il Tarì S.C.P.A. che prevedeva all'art. 4 la progettazione e realizzazione, d'intesa tra le parti, di un progetto didattico-formativo denominato "Il DNA del gioiello" (rep. 17 del 23.3.2023);
- il progetto didattico formativo ed il regolamento del concorso come presentati in prima bozza dal Il Tarì S.C.P.A.

**tutto quanto visto, premesso e considerato**

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le considerazioni poste in premessa nonché gli allegati, costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2 - Obiettivo dell'Accordo attuativo**

Il progetto didattico consiste in un'attività formativa a cura del Parco Archeologico di Pompei sulle tecniche antiche utilizzate per la realizzazione di gioielli e monili con un particolare approfondimento sui gioielli di Pompei.

L'attività didattico-formativa e quella espositiva saranno di base per un concorso di idee in cui gli allievi della scuola di formazione attiva al Tarì e del Territorio Nazionale saranno invitati ad ideare un nuovo gioiello rielaborando quelli antichi. Il contest vedrà la sua

conclusione nel mese di ottobre 2023, con un momento di presentazione pubblica dei progetti realizzati.

Il Tarì si riserva il diritto di realizzare un'asta pubblica, nell'ambito della quale il primo esemplare potrà essere aggiudicato a terzi.

Il ricavato contribuirà a sostenere le attività di tutela e valorizzazione del Parco Archeologico di Pompei.

Il progetto didattico avrà inizio nel mese di maggio e si concluderà nel mese di ottobre.

La realizzazione del progetto didattico è comunque subordinata all'espresso riconoscimento da parte del Tarì della collaborazione con il PAP e del riferimento, nel titolo del progetto didattico, al PAP.

Fatti salvi i diritti morali riconosciuti agli ideatori dei progetti del suddetto contest, il copyright sulle idee progettuali è da intendersi equamente ripartito tra il PAP e il TARI'. Pertanto qualsiasi utilizzo delle idee progettuali da parte di terzi dovrà essere espressamente autorizzato da entrambe le Parti nonché soggetto al pagamento degli oneri economici individuati.

Ciò posto, per la disciplina delle ulteriori fattispecie si rimanda al successivo accordo attuativo da stipularsi tra le Parti.

### **Art. 3 - Sede e cronoprogramma**

Il progetto didattico si svolgerà presso la sede del Tarì ubicata in Marcianise, Loc. Pozzobianco zona A.S.I. in date che saranno concordate fra le Parti.

### **Art. 4 - Referenti scientifici**

I referenti del presente accordo per il PAP sono:

- la dott.ssa Silvia Martina Bertesago per gli aspetti didattici
- la dott.ssa Maria Antonella Brunetto per gli aspetti relativi alla comunicazione e promozione.

Il referente del presente accordo per il Tarì è Angela Masia.

### **Art. 5 - Obblighi del PAP**

Il Parco Archeologico, al fine di dare attuazione al presente accordo, si impegna a:

- assicurare la presenza di personale competente per lo svolgimento dell'attività formativa di cui all'art. 2 del presente accordo;

### **Art. 6 - Obblighi del Tarì**

Il Tarì si impegna a:

- collaborare nella realizzazione dell'attività formativa di cui all'art. 2 del presente

- accordo;
- garantire che alcun uso diverso delle immagini da quello in questo atto concordato venga effettuato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione del PAP
  - consegnare all'Amministrazione immagini, progetti e fotografie di eventuali oggetti prodotti nell'ambito del presente accordo, consentendo al PAP il loro utilizzo per un uso istituzionale interno.
  - garantire che venga sempre riportata la menzione con la collaborazione scientifica del "Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei".
  - esonerare il Parco Archeologico di Pompei, nell'eventualità di attività da svolgersi all'interno dello stesso, da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati (da parte del Tari) a cose o persone, durante lo svolgimento delle attività all'interno del Parco e per tutta la durata del rapporto e successivamente alla vigenza del presente accordo, per tutti i danni derivanti al Parco in virtù delle attività oggetto dello stesso. Il PAP notificherà per iscritto gli eventuali danni arrecati dal Tari, entro le 48 ore dall'occorrenza del danno.
  - assolvere a tutti gli obblighi relativi al diritto di autore correlati alla realizzazione dei prodotti e ad ottenere tutte le relative autorizzazioni/liberatorie, ove necessarie;
  - rispettare l'immagine del Parco Archeologico di Pompei e del MIC con il divieto di adottare, nella realizzazione delle proprie attività, comportamenti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;
  - manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità/ diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede - sia giudiziaria che stragiudiziaria -, connessa o derivante dall'esecuzione del presente rapporto, e derivanti direttamente dalla violazione del presente accordo da parte del Tari;
  - assolvere a tutti gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti del proprio personale e/o delle persone che a vario titolo collaborano alla realizzazione delle attività di competenza, in accordo con i termini dell'accordo tra le parti, manlevando il PAP da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità;
  - adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia ai sensi del DLgs. 81/2008 s.m.i.;
  - ottenere, a propria cura e spese, tenendole a disposizione di questa Amministrazione, le liberatorie e le dichiarazioni concordate delle persone partecipanti a qualsiasi titolo alla realizzazione di quanto previsto;
  - a trasferire al PAP il 50% di ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento



economico e di utilizzazione dell'idea o proposta presentata, ceduti dagli ideatori del progetto al Tarì all'atto d'iscrizione al concorso in oggetto;

- Il mancato adempimento a tali obblighi costituisce violazione del presente atto e comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo.

#### **Art. 7 - Clausola risolutiva espressa**

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Accordo previa comunicazione scritta all'altra parte, nel caso in cui l'altra parte compia una violazione del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo non pregiudica i diritti, i rimedi, gli obblighi o le responsabilità delle parti maturati fino alla data della risoluzione, e quelli impliciti che devono intendersi in vigore al momento o dopo la risoluzione del presente Accordo restano in vigore e continuano a produrre i loro effetti.

Il presente accordo deve intendersi automaticamente risolto, ex art. 1456 c.c, previa comunicazione del PAP da inviarsi a mezzo PEC, nel caso in cui il Tarì non adempia a tutti gli obblighi quivi previsti.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento per eventuali danni subiti.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate, responsabili e incaricate del trattamento

#### **Art. 9 - Riservatezza**

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che entrambe le parti metteranno a disposizione ad entrambe le parti nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi, salva autorizzazione scritta della parte coinvolta nella eventuale divulgazione.

#### **Art 10 - Proprietà dei risultati**

La proprietà intellettuale dei risultati è in contitolarità per il 50% al Tarì per l'altro 50% al Parco Archeologico di Pompei.

Pertanto qualsiasi utilizzo delle idee progettuali da parte di terzi dovrà essere espressamente autorizzato da entrambe le Parti nonché soggetto al pagamento degli oneri economici individuati.

### Art. 11 - Foro competente

Il presente accordo è disciplinato secondo la normativa italiana vigente.

Le parti dovranno prima cercare di risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo negoziando tra le parti.

In mancanza si applicherà la giurisdizione italiana ed il foro competente è quello di Napoli.

### Art. - 12 Varie

Nessuna delle parti ha il diritto di cedere a terzi questo Accordo o qualsiasi diritto o obbligo di cui al presente accordo senza il consenso scritto dell'altra Parte.

Tutte le modifiche e le aggiunte al presente Accordo devono essere scritte e eseguite da entrambe le Parti.

Il presente annulla e sostituisce il precedente accordo protocollato dal PAP al prot. N. 4491 del 02 maggio 2023.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Al fine di repertoriare il presente accordo, il Tarì assolve all'obbligo delle marche da bollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Pompei li,

Il Parco Archeologico Pompei  
Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchriegel

Il Tarì S.C.P.A  
Il Presidente  
Vincenzo Giannotti



Firmato digitalmente da  
ZUCHTRIEGEL GABRIEL  
JOHANNES  
C: IT



VINCENZO  
GIANNOTTI  
12.06.2023  
08:23:04  
GMT+00:00

Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

**OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO-FORMATIVO DENOMINATO "IL DNA DEL GIOIELLO"**

Il sottoscritto VINCENZO GIANNOTTI nato il 14/02/1957 a NAPOLI (prov. NA)

Codice Fiscale GNNVCN57B14F839J

residente a NAPOLI (prov. NA) in via VM PISCICELLI DE VITO n. 84 in qualità di:

X legale rappresentante

titolare

procuratore

(altro specificare) .....

dell'impresa / società IL TARI SCPA

con sede in MARCIANISE (cap. 81025) (prov. CE)

via/piazza ZONA ASI SUD LOC. POZZOBIANCO SNC

con Codice Fiscale n. 05825080632 con Partita IVA n. 02379570613,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,

**D I C H I A R A**

1) di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'atto in oggetto mediante l'acquisto della marca apposta sulla presente dichiarazione recante

- identificativo numero: 01210712130722;

- data di emissione: 8/6/23;

- importo pari a € : 16.00;

- identificativo numero: 01210712130711;

- data di emissione: 8/6/23;

- importo pari a € : 16.00;

2) che la marca da bollo è stata annullata;

3) che l'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto con impegno di consegnarlo su richiesta del Parco Archeologico di Pompei.

Marcianise, 120/6/2023

FIRMA DIGITALE

.....



VINCENZO.....  
GIANNOTTI  
12.06.2023  
08:26:30  
GMT+00:00

N.B. – La marca da bollo acquistata va apposta sulla dichiarazione ed annullata. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.